Proposta n. 2345 Anno 2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2161/2019

Oggetto: A.U.A. DPR N.59/2013 DITTA VIRGINIA REAL ESTATE SRL INSEDIAMENTO PRODUTTIVO COMUNE DI COGOLETO VIA MOLINETTO SNC, TITOLI ABILITATIVI: "AUTORIZZAZIONE SCARICO CAPO II TITOLO IV SEZIONE II PARTE TERZA D.LGS. N.152/06 SS.MM.II." " AUTORIZZAZIONE GENERALE ART. 272 D. LGS. N. 152/06" "COMUNICAZIONE O NULLA OSTA ART. 8, COMMI 4 O COMMA 6, LEGGE N.447/1995".

In data 25/09/2019 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2019-2021, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 51 del 28 dicembre 2018;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BRUZZONE MAURO il 25/09/2019 12:26:11 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2019 / 2161 del 25/09/2019
Prot.: 2019 / 47262 del 26/09/2019

• autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

• comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;

• autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;

• comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista, in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , "Tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;

Vista l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cogoleto in data 30.05.2019 ed assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova in data 30.05.2019 con prot. n. 26993 presentata dalla ditta Virginia Real Estate S.r.l. (Sede Legale Ovada (AL) - Via Sligge 10/A – P. IVA 02331330064) con insediamento produttivo sito in Comune di Cogoleto – Via Molinetto s.n.c.;

Viste le integrazioni inoltrate dalla ditta Virginia Real Estate S.r.l. inoltrate alla Città Metropolitana di Genova in data 03.07.2019 e in data 06.08.2019 e assunte al protocollo rispettivamente con numeri 32963 e 39231;

Vista la nota della A.S.L. 3 Genovese Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica prot. n. 117101 del 30.08.2019, assunta al protocollo generale della Città Metropolitana di Genova n. 42597 del 30.08.2019, con la quale si esprime parere igienico sanitario favorevole ai sensi dell'art. 8 della l.r. 16 agosto 1995 n.43, all'istanza di autorizzazione formulata dalla ditta Virginia Real Estate S.r.l;

Visto l'attestato di versamento effettuato dalla ditta Virginia Reale Estate S.r.l. in data 24.06.2019 a favore della Città Metropolitana di Genova, della somma dovuta per spese di istruttoria pari ad € 180,00, da introitare secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento	
3010002	0	3001626	€ 180,00	1336/2019	

Vista l'istruttoria effettuata dai tecnici della Direzione Ambiente, Servizio Tutela Ambientale, Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche dalla quale emerge:

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BRUZZONE MAURO il 25/09/2019 12:26:11 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2019 / 2161 del 25/09/2019
Prot.: 2019 / 47262 del 26/09/2019

Relativamente al comparto scarichi in corpo idrico superficiale

La ditta Virginia Real Estate S.r.l. effettua la sola attività di produzione di calcestruzzo, per un quantitativo annuo stimato in circa 48.000 m^3, pari a circa 100-150 ton.

L'area complessiva dell'insediamento è stata suddivisa in superfici scolanti, contraddistinte sulla base delle specifiche attività che vengono svolte sulle stesse Tali superfici si differenziano in:

- Area A: area di stoccaggio e movimentazione di materie dotata di sistema di regimazione, raccolta e invio acque meteoriche al trattamento. Superficie di circa 500 m^2 con pavimentazione in cemento;

- Area B: area impianto di produzione calcestruzzo, betonaggio e ricovero mezzi dotata di sistema di regimazione, raccolta e invio acque meteoriche al trattamento. Superficie di circa 250 m^2 con pavimentazione in cemento;

- Area C: area di carico e transito delle autobetoniere dotata di sistema di regimazione, raccolta e invio acque meteoriche al trattamento. Superficie di circa 250 m^2 con pavimentazione in cemento. In tale area verrà installato un idoneo sistema di lavaggio gomme dei mezzi in uscita con recupero acqua a ciclo chiuso;

- Area D: piazzale di manovra e di accesso al capannone, caratterizzato da superfici scolanti non soggette a contaminazione. Superficie di circa 1400 m^2 con pavimentazione in cemento e stabilizzato. Le acque meteoriche di dilavamento che interessano tale superficie vengono considerate non contaminate, analogamente alle acque delle coperture e scaricate tal quali in corpo idrico superficiale.

Sulla base della specifica attività svolta dalla ditta e considerando il fatto che tale attività viene svolta con qualsiasi condizione atmosferica e anche nel corso di precipitazioni a carattere di piovosità, la ditta ha ritenuto di provvedere alla raccolta di tutte le acque meteoriche e non soltanto i primi 5 mm, soluzione ritenuta più adeguata al pieno rispetto dei limiti allo scarico in corpo idrico superficiale.

Il volume annuale presunto di acque meteoriche da raccogliere e trattare in apposito impianto di depurazione, sulla base di dati delle precipitazioni annue elaborate da ARPAL, che assumono come valore cautelativo di precipitazione medio annuo 1250 mm e considerando come superficie scolante potenzialmente contaminata un'area di circa 1000 m^2, si stima che il carico annuo delle acque meteoriche da trattare possa essere pari 1250 m^3. Si considera che le acque per la bagnatura (circa 1 m^3 giorno), tenuto conto che solo una piccola parte scolerà nelle caditoie preposte, siano trascurabili ai fini del calcolo sopra citato.

Impianto di depurazione

Le acque meteoriche provenienti dalle aree "A", "B" e "C" (superficie totale circa 1000 m^2), mediante opportune pendenze delle superfici scolanti, verranno convogliate per mezzo di caditoie e tombini ad un impianto di separazione oli e fanghi residui coalescente compatto. Il materiale pesante (inerti, fango, ecc.) si depositerà sul fondo della vasca di separazione oli e fanghi; una lastra posta in prossimità dell'ingresso, rallentando il flusso in arrivo, faciliterà il processo di sedimentazione.

Le gocce di liquido leggero di dimensioni maggiori, risaliranno in superficie creando uno strato galleggiante di spessore crescente. Le microparticelle oleose, invece, verranno adsorbite dall'inserto a coalescenza, ingrossandosi ed aggregandosi, risaliranno in superficie. L'impianto sarà dotato di un galleggiante di sicurezza che, opportunamente tarato, scenderà all'aumento dello strato di d'olio separato in superficie. Al raggiungimento della quantità massima di olio separata, il galleggiante chiuderà lo scarico posto sul fondo del separatore, impedendo il deflusso di liquido leggero con l'effluente.

L'impianto separatore fanghi in parola è dimensionato per trattare le acque meteoriche ricadenti su una superficie di circa 3000 m^2 e la quantità massima di oli trattenute e di circa 1447 litri totali ad una portata pari a circa 15 l/s.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BRUZZONE MAURO il 25/09/2019 12:26:11 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2019 / 2161 del 25/09/2019
Prot.: 2019 / 47262 del 26/09/2019

Le acque depurate verranno scaricate in un piccolo rio che corre lungo il perimetro dell'azienda e che recapita, dopo un breve tratto, nel Torrente Arrestra.

A monte dello scarico sopra citato, sarà installato un pozzetto fiscale di controllo allo scarico in uscita dall'impianto di trattamento.

Negli elaborati progettuali presentati dalla ditta si attesta che i sistemi di trattamento ed i materiali adottati sono conformi alle norme DIN 1999 ed alle norme UNI EN 858; contengono inoltre la documentazione relativa al disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente le informazioni di cui al punto 3) dell'Allegato A del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4.

Relativamente al comparto acustica

Visti:

- la Legge n° 447/1995 - artt. 6 - comma 1.d) e 8,
- i Decreti attuativi della legge n° 447/95;
- la L.R. 20 marzo 1998 n° 12,
- la D.G.R. n° 534/99,

Visto il provvedimento del Comune di Cogoleto prot. n. 19828 del 23.08.2019, assunto al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 41747 del 26.08.2019, nel quale si rileva che, sula base della documentazione pervenuta, nel rispetto delle valutazioni in essa contenute **nulla osta** in merito all'esercizio dell'attività nel rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate.

Considerato che nella nota del Comune di Cogoleto citata viene espresso quanto segue:

- dalla relazione tecnica inviata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della l. n. 447/1995 risulta che l'attività principale della ditta presso lo stabilimento di Via Molinetto in Comune di Cogoleto sull'area N.C.T. Fg 17 mapp. 1072, 1099, 1147, e nel N.C.E.U. Fg 17 mapp-sub. 11 dello stesso Comune di Cogoleto, è costituita dalla produzione di calcestruzzo;
- dalla documentazione tecnica inerente la Relazione previsionale di Impatto Acustico relativa all'attività succitata risulta che:
  - l'area ove è ubicata l'attività è classificata come Area Prevalentemente industriale -Classe V ed Area esclusivamente industriale – Classe VI;
  - le fasi lavorative dell'impianto per la produzione di calcestruzzo sono:
    a. stoccaggio del cemento e dei materiali inerti;
    b. predosaggio;
    c. carico delle tramogge;
    d. miscelazione;
    e. carico autobetoniere;
  - la valutazione d'impatto acustico è relativa al periodo diurno, fermo restando che l'orario di esercizio sarà quello stabilito dai competenti Uffici comunali e regolamenti vigenti;
  - sono stati effettuati rilievi fonometrici durante il periodo ri riferimento diurno;
  - dai calcoli e misure si rileva che:
    a. dalle misure effettuate si osserva che sia la rumorosità residua che quelle ambientale rientrano nei limiti di zona;
    b. viene rispettato il limite per il valore di emissione;
    c. si valuta che anche il limite del valore differenziale di immissione viene rispettato;
    d. dall'analisi del traffico veicolare, prevedendo un transito medio giornaliero di 10 mezzi pesanti e 4 autobetoniere in fascia diurna, si osserva come il valore di immissione ottenuto sia pressochè identico all'attuale rumorosità di fondo e che pertanto non si prevede un

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BRUZZONE MAURO il 25/09/2019 12:26:11 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2019 / 2161 del 25/09/2019
Prot.: 2019 / 47262 del 26/09/2019

innalzamento del livello sonoro tale da superare i limiti di legge;
e. dalle misurazioni effettuate si può concludere che l'impatto acustico generato dall'impianto di betonaggio, nella fascia diurna, rientra nei limiti di legge.

Relativamente al comparto emissioni in atmosfera

Dato atto che gli impianti per la produzione di calcestruzzo rientrano tra le categorie di impianti per i quali con deliberazione di Giunta regionale n. 1260 del 29/10/2010 e ss.mm.ii. è stata rinnovata in maniera completa la documentazione per l'accesso alla procedura semplificata di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Considerato che dalla relazione tecnica allegata alla domanda risulta che:

- l'attività principale della Ditta presso lo stabilimento di Via Molinetto s.n.c. in Comune di Cogoleto sull'area contraddistinta nel N.C.T. del Comune di Cogoleto al Fg. 17 mapp. 1072, 1099, 1147, e nel N.C.E.U. del Comune di Cogoleto al Fg. 17 mapp. 1094-sub.11, è costituita dalla produzione di calcestruzzo;

- le fasi lavorative dell'impianto per la produzione di calcestruzzo sono le seguenti:

- Stoccaggio del cemento e dei materiali inerti;
- Selezionatura, pesatura e movimentazione dei materiali impiegati nel processo

produttivo;

- Dosaggio acqua e miscelazione;
- Carico autobetoniera;

- le materie prime utilizzate nell'ambito delle lavorazioni, e i consumi mediamente previsti al giorno e all'anno sono:

Materie prime	T/giorno	T/anno
Acqua	30	7200
Cemento	54	12960
sabbia	200	48000
Ghiaino	80	19200
Ghiaietta	120	28800
Additivi	0,27	64,8

- il quadro riassuntivo delle emissioni convogliate è il seguente:

Numero punto emissioni	Altezza emissione [m]	Portata volumetrica [mc/h] a 0°C e 1 atm	Diametro o lati	Inquinanti
1 "Drybatch"	3,626	5000 Nmc/h	305x16 mm	Polveri di cemento
2 "Silotop"	10,710	1500 Nmc/h	2,45 m diametro	Polveri di Cemento

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BRUZZONE MAURO il 25/09/2019 12:26:11 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2019 / 2161 del 25/09/2019
Prot.: 2019 / 47262 del 26/09/2019

Emissioni diffuse
- le caratteristiche degli impianti di abbattimento sono le seguenti:

Punto di emissione n.1

FILTRO A TASCHE	
Diametro manica	305 x 16 mm
Altezza manica	1250 mm
Numero di maniche	72
Superficie filtrante totale	58 m^2
Perdita di carico	80 mm H_2O
Metodo di pulizia	Aria compressa in controcorrente
Tipo di tessuto filtrante	Feltro poliestere agugliato
Grammatura del tessuto filtrante	350 g/m^2

Dati progettuali		
Portata massima di progetto ventilatore 9,2 KW	Nmc/h	5000
Percentuale di polveri con diametro > 1µm	%	95
Concentrazioni di polveri in ingresso	mg/Nmc	2450
Concentrazioni di polveri in uscita	mg/Nmc	0,46
Densità effettiva del materiale particolato	Kg/dmc	1,13
Densità apparente del materiale particolato	Kg/dmc	1,42
Perdita di carico attraverso l'apparecchio	Mm C.A.	80 mm H_2O

Punto di emissione n.2

FILTRO A CARTUCCE	
Diametro della cartuccia	67 x 429 mm
Altezza della cartuccia	920 mm
Numero di cartucce	7
Superficie filtrante totale	24,5 m^2
Perdita di carico	70 mm H_2O
Metodo di pulizia	Aria compressa
Tipo di tessuto filtrante	Feltro poliestere non tessuto
Grammatura del tessuto filtrante	265 g/m^2

Dati progettuali		
Portata massima di progetto	Nmc/h	1500
Percentuale di polveri con diametro > 1µm	%	95
Temperatura dell'effluente in ingresso all'apparecchio	°C	13
Concentrazione di polveri in ingresso	mg/Nmc	15750

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BRUZZONE MAURO il 25/09/2019 12:26:11 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2019 / 2161 del 25/09/2019
Prot.: 2019 / 47262 del 26/09/2019

Concentrazione polveri in uscita	mg/Nmc	2,65
Densità effettiva del materiale particolato	Kg/dcm	1,13
Densità apparente del materiale particolato	Kg/dcm	1,42
Perdita di carico attraverso l'apparecchio	Mm C.A.	70mm H_2O

Vista la nota prot. n. 109244 del 08.08.2019 dell'ASL 3 Genovese Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica, dalla quale non si rilevano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs. 15272006.

Considerato il provvedimento del Comune di Cogoleto prot. N. 19810 del 23.08.2019, assunto al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 41747 del 26.08.2019, nel quale si autorizza la ditta Virginia Real Estate S.r.l. alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione calcestruzzo nello stabilimento di Via Molinetto s.n.c. in Comune di Cogoleto, nell'osservanza delle prescrizioni indicate.

Preso atto che

La Città Metropolitana di Genova, in data 19.06.2019, ha provveduto a chiedere tramite procedura di accesso alla BDNA alla competente Prefettura di Alessandria il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'art.87 del D. Lgs.159/2011 ss.mm.ii ad oggi non ancora pervenuta;

in data 03.07.2019 sono pervenute autocertificazioni ai sensi dell'art.89 del codice antimafia che attestano l'assenza nei confronti dei soggetti titolari di incarichi e delle posizioni proprietarie rilevanti di situazioni ostative indicate dall'art.67 del medesimo Codice;

il presente titolo viene pertanto rilasciato ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del citato codice antimafia.

Ritenuto che possa farsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

DISPONE

1) di rilasciare, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, Autorizzazione Unica Ambientale, della durata di 15 anni, alla ditta Virginia Real Estate S.r.l. relativa all'insediamento produttivo sito in Comune di Cogoleto – Via Molinetto s.n.c.;

2) di autorizzare la ditta Virginia Real Estate S.r.l. allo scarico delle acque reflue industriali derivante dall'insediamento produttivo, ubicato in Via Molinetto s.n.c. nel Comune di Cogoleto, ed avente recapito in rio affluente del Torrente Arrestra nel punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est. 1.637.763 e Latitudine Nord 4.983.021 ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e della la l. r. 16 agosto 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

3) di sottoporre la ditta Virginia Real Estate S.r.l. in relazione all'autorizzazione suddetta, al rispetto delle seguenti prescrizioni;

a) la ditta dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Genova Direzione Ambiente e all'ARPAL Dipartimento Provinciale di Genova, la data di attivazione dello

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BRUZZONE MAURO il 25/09/2019 12:26:11 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2019 / 2161 del 25/09/2019
Prot.: 2019 / 47262 del 26/09/2019

scarico **tempestivamente**, al più tardi contestualmente all'invio delle prime analisi di controllo previste alla successiva lett. m) ;

b) l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza;

c) l'impianto di depurazione dovrà essere periodicamente sottoposto ad operazioni di pulizia mediante rimozione dei fanghi depositati sul fondo e rimozione degli oli stratificati in superficie, al fine di garantire sempre una buona capacità di depurazione;

d) il filtro a coalescenza dovrà essere periodicamente sottoposto ad operazioni di pulizia e di lavaggio al fine di garantire sempre una piena efficienza dello stesso;

e) l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento (caditoie, canalette, pozzetti, etc...) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente;

f) le pendenze di scorrimento delle superfici dell'insediamento considerate per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate, dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle stesse acque ai sistemi di raccolta, convogliamento e trattamento;

g) le acque meteoriche ricadenti sulla superficie dell'insediamento considerata non soggetta a contaminazione ed indicata come "Area D" e sulle coperture dello stabilimento, dovranno essere allontanate come acque bianche, direttamente al corpo idrico superficiale;

h) l'impianto di lavaggio gomme dei mezzi in uscita, dovrà essere completamente a ciclo chiuso, privo di scarico di emergenza e di troppo pieno;

i) prima della data di attivazione dello scarico dovrà essere predisposto un pozzetto di campionamento in uscita dall'impianto di trattamento e prima del punto di scarico, realizzato in modo tale da consentire un ristagno di acque reflue, di almeno 5 litri, da potersi prelevare anche durante i periodi in cui lo scarico non sia attivo;

j) la superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;

k) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio;

l) la ditta dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico ogni 12 mesi sui seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, cloruri. Le analisi dovranno essere eseguite su campioni medi compositi sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. I risultati analitici dovranno essere trasmesse alla Città Metropolitana di Genova tempestivamente. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Il campionamento dovrà essere effettuato dal personale del laboratorio che effettua le analisi. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA CNR;

m) il termine entro cui effettuare le prime analisi di cui al punto precedente è

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BRUZZONE MAURO il 25/09/2019 12:26:11 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2019 / 2161 del 25/09/2019
Prot.: 2019 / 47262 del 26/09/2019

fissato a 90 giorni dalla data di attivazione dello scarico, che dovrà essere comunicata con le modalità indicate alla precedente lett. a);

n) per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di cinque anni

Non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

Dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di all'art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

4) di autorizzare la ditta Virginia Real Estate S.r.l. per la matrice **impatto acustico** dell'attività di Produzione di Calcestruzzo presso l'insediamento di Via Molinetto s.n.c. nel Comune di Cogoleto, nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) potranno essere utilizzati esclusivamente i materiali indicati nella documentazione tecnica;

b) i macchinari/impianti potranno essere utilizzati esclusivamente durante il periodo diurno h. 6:00 – 22:00;

c) non dovranno essere provocati rumori strutturali;

d) i macchinari dovranno essere isolati acusticamente dalle strutture;

e) i macchinari dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza;

f) in caso di modifiche sostanziali dell'impianto che possano apportare un incremento dei livelli di emissione sonora, la ditta dovrà presentare al SUAP del Comune di Cogoleto una valutazione di impatto acustico al fine di dimostrare il rispetto dei limiti anche a seguito della modifica;

g) valutare il livello di rumore immesso nell'ambiente con rilievo condotto da tecnico competente in acustica ambientale, nel periodo di funzionamento a regime, nelle condizioni di esercizio più gravose del complessivo ciclo produttivo;

h) trasmettere i risultati dei rilievi, accompagnati da relazione tecnica esplicativa a firma di tecnico competente in acustica ambientale, all'ARPAL Liguria , entro 30 giorni dalla data di

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BRUZZONE MAURO il 25/09/2019 12:26:11 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2019 / 2161 del 25/09/2019
Prot.: 2019 / 47262 del 26/09/2019

messa a regime.

5) di autorizzare la ditta Virginia Real Estate S.r.l. alle **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di Produzione di Calcestruzzo presso l'insediamento di Via Molinetto s.n.c nel Comune di Cogoleto, nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) rispettare il ciclo produttivo secondo le tecnologie indicate nella relazione tecnica allegata all'istanza;

b) le fasi di carico pneumatico del cemento nel silos di stoccaggio dovranno essere svolte con captazione e convogliamento delle emissioni di polveri al filtro originante l'emissione n. 2, tenuto regolarmente in funzione;

c) le fasi di lavorazione relative a pesatura cemento e scarico delle materie prime nell'autobetoniera dovranno essere contenute adottando un sistema di captazione e convogliamento dell'aria polverulenta tenuto regolarmente in funzione, e sempre collegato al sistema di filtrazione originante l'emissione n.1;

d) divieto di procedere all'installazione di condotti di by-pass dei filtri per il contenimento di polveri durante le fasi di carico silos di stoccaggio del cemento e carico betoniere;

e) le emissioni diffuse derivanti dalla movimentazione dei materiali inerti dovranno essere contenute mediante copertura dei nastri o attraverso sistemi di bagnatura automatici dei nastri che si attivino automaticamente al passaggio del materiale sul nastro stesso;

f) le barriere laterali, posteriori e superiori asservite alla fase di carico betoniere dovranno essere sempre mantenute integre. Le stesse dovranno essere immediatamente sostituite in caso di rottura;

g) il filtri a tasche "Drybatch" per l'abbattimento delle polveri originanti l'emissione n.1 ed il filtro a cartucce "Silotop" per l'abbattimento delle polveri originante l'emissione n.2, dovranno essere eserciti secondo le indicazioni del costruttore e sottoposti a controllo per verificare lo stato di usura con una frequenza almeno semestrale, al fine della loro eventuale sostituzione;

h) qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento dovranno comportare la sospensione delle relative fasi lavorative per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi,

i) dovrà essere eseguita una adeguata nebulizzazione dei cumuli di deposito dei materiali inerti all'aperto, tale da mantenere i suddetti cumuli sempre umidi; in alternativa il materiale polverulento potrà essere stoccato in piazzole confinate con apposite paratie almeno su tre lati di altezza adeguata, e, per materiali a granulometria fine, dovrà essere prevista anche una copertura;

j) la movimentazione dei cumuli dovrà essere eseguita adottando provvedimenti atti a contenere le produzione di polvere e ad impedirne la diffusione;

k) l'intera area destinata alle lavorazioni, con particolare riferimento alle zone interessate dalla movimentazione dei mezzi pesanti e delle macchine operatrici, dovrà essere dotata di idoneo impianto di irrigazione con cui mantenere la pavimentazione costantemente umida;

l) deve essere predisposto un efficace sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall'impianto per evitare il trascinamento delle polveri; tale impianto deve essere dotato di griglia che impedisca alle ruote dei mezzi di entrare in contatto con i fanghi depositati sul fondo,

m) la ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare fenomeni di imbrattamento delle via pubbliche da parte dei mezzi in uscita dall'insediamento;

n) la ditta dovrà munirsi di apposito registro numerato e vistato dal Comune di

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BRUZZONE MAURO il 25/09/2019 12:26:11 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2019 / 2161 del 25/09/2019
Prot.: 2019 / 47262 del 26/09/2019

Cogoleto, sul quale annotare gli eventuali disservizi e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di contenimento, con indicazione della data di effettuazione dell'intervento, del tipo di intervento effettuato (ordinario, straordinario, ecc.) della descrizione sintetica dell'intervento e dell'autore dell'intervento;

o) la ditta dovrà trasmettere al Comune, entro il 30 aprile di ogni anno, una dichiarazione conforme al modello, relativo ad Impianto di Produzione Calcestruzzo, riportato nella delibera di Giunta Regionale n. 1260 del 29.10.2010 e ss.mm.ii.,

p) la ditta dovrà conservare per almeno 5 anni le fatture di acquisto delle materie prime utilizzate;

q) il gestore che intende installare lo stabilimento, nel caso in cui non sia stata negata l'autorizzazione, dovrà darne comunicazione al Comune di Cogoleto e per conoscenza all'ARPAL, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio;

r) decorsi 24 mesi dalla richiesta di adesione all'autorizzazione in via generale senza che l'impianto sia messo in esercizio, modificato o trasferito, l'autorizzazione decade;

s) le autorizzazioni generali sono soggette a periodico rinnovo dopo un periodo pari ai dieci anni successivo dall'adesione;

t) l'attività lavorativa potrà essere svolta in orario diurno: h. 6:00 – 22:00;

v) per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa riferimento alle vigenti norme di cui alla Parte V del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

w) la cessazione dell'attività degli impianti presenti nello stabilimento dovrà essere comunicata dal Gestore al Comune di Cogoleto entro 60 giorni dalla stessa;

x) in caso di cambiamento di ragione sociale il Gestore dell'attività subentrante dovrà comunicare al Comune di Cogoleto, entro 60 giorni, la variazione ai fini della volturazione, ove necessario, della documentazione agli atti,

y) l'autorizzazione generale può essere sempre revocata dal Comune di Cogoleto qualora venga accertato il mancato rispetto dei requisiti tecnico costruttivi e gestionali previsti per la fattispecie;

z) in caso di inosservanza di quanto prescritto dalla autorizzazione generale verranno applicate le sanzioni previste dalla legge art. 279 del d. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

aa) sono fati salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico – sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

6) di introitare la somma di € 180,00 versati dalla ditta Virginia Real Estate S.r.l. secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato *dati contabili* :

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010002	0	3001626	+	180,00					1336	2019		
Note:													

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BRUZZONE MAURO il 25/09/2019 12:26:11 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2019 / 2161 del 25/09/2019
Prot.: 2019 / 47262 del 26/09/2019

TOTALE ENTRATE:	+	180,00	
TOTALE SPESE:	-		

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

INVIA

il presente provvedimento

al S.U.A.P. del Comune di Cogoleto, per la successiva trasmissione:
alla ditta Virginia Real Estate S.r.l.
all'ARPAL, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs 104/2010.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima

L'efficacia del presente provvedimento è sottoposta alla condizione risolutiva del ricevimento di comunicazione antimafia da parte della competente Prefettura.

Genova, 23.09.2018

BG

Il Dirigente
(Dott. Mauro Bruzzone)

Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BRUZZONE MAURO il 25/09/2019 12:26:11 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2019 / 2161 del 25/09/2019
Prot.: 2019 / 47262 del 26/09/2019